

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, ord. 04/11/2019, n. 12567

"Omissis"

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento delle determinazioni dell'11.01.2018 e del 18.04.2018, con cui il Comune di Fiumicino ha disposto, rispettivamente, il rigetto dell'istanza di riduzione dei canoni demaniali marittimi a causa del fenomeno erosivo, e la decadenza della concessione demaniale marittima a essa intestata.

Con sentenza n. 7298 del 05.06.2019 questa Sezione ha rigettato il ricorso.

In data 23.09.2019 la società, che intende "proporre gravame avverso detta pronuncia", ha presentato istanza per "accedere telematicamente al fascicolo d'ufficio del Tar Lazio, Roma, al fine di poter visionare gli atti ed i documenti", perché il nuovo difensore non faceva "parte del collegio difensivo di primo grado", e l'accesso si renderebbe necessario "al fine di approntare la migliore difesa per la propria assistita".

All'udienza camerale del 29.10.2019 l'istanza è stata posta in decisione.

Il Collegio ritiene di dover rigettare l'istanza, perché gli atti e documenti richiesti possono ben essere acquisiti dai precedenti difensori, che hanno in tal senso preciso obbligo giuridico e deontologico.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sull'istanza in epigrafe, la rigetta.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 NOV. 2019.